

7031/2018



**In nome del popolo italiano**

**Il Tribunale di Torre Annunziata**

**Sezione civile**

Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile iscritta al n. 7031/2018 del ruolo generale dei procedimenti civili

**tra**

██████████ spa, in persona del proprio legale rappr. *pro tempore*, rappr. e difeso  
dall'avv. ██████████

**appellante**

**e**

██████████ rapp. e difesa dall'avv. ██████████

**appellato**

**Svolgimento del giudizio e motivi della decisione**

██████████ spa propone appello avverso la sentenza 9141/2018 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 26 ottobre 2018 nell'ambito del giudizio 6469/2017 avente ad oggetto la richiesta di restituzione di importi inerenti al contratto di finanziamento posto in essere dalle parti in data 12 maggio 2010 costituito da mutuo ordinario, identificato al n. 968499, erogato per un importo pari a € 27mila, da



restituirsi in 120 rate mensili, corrispondenti a € 225,00 cadauna: stante l'estinzione anticipatamente del contratto (nell'esercizio della facoltà del finanziato – consumatore) nel mese in data 1 luglio 2014 (allorché 71 rate erano ancora a scadere), e constatato l'inadempimento di [REDACTED] spa, quest'ultima è stata condannata dal giudice di prime cure alla restituzione dell'importo pari € 2.708,00 di cui € 804,000 per residuo commissioni di intermediazione, € 1.597,00 per commissioni bancarie ed ulteriori € 307,50 a titolo di premio assicurativi (corrispondente alla cd "equa riduzione del corrispettivo del credito") in base all'art. 125 TUB secondo cui *"la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR" ratione temporis applicabile al contratto in esame, poi divenuto (a seguito del decreto - legislativo 13 agosto 2010 n. 141) 125 sexies TUB secondo cui, in termini analoghi, "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*. [REDACTED] spa, quale appellante, si duole di i) mancato esperimento della condizione di procedibilità costituito dal tentativo di conciliazione obbligatoria ex decreto legislativo 28/2010 ii) l'avvenuto adempimento degli obblighi di restituzione delle quote di finanziamento anticipato (*rectius* dei costi connessi al medesimo) già *ante causam* per € 1.763,24 (del cui esborso non vi è tuttavia prova), e che, in ogni caso, sia le commissioni bancarie che le provvigioni di intermediazione non sono suscettibili di ripetizione trattandosi di costi cd *"up – front"* iii) la specifica sottoscrizione della clausola derogatoria al diritto di ripetizione dei predetti costi (art. 6 condizioni generali secondo cui *"In caso di estinzione anticipata, al mutuatario non sarà rimborsato alcuna spesa, onere e commissione"*) nonché iv) della violazione del



principio di irretroattività delle norme atteso che la direttiva EU 2008/48 (cui il decreto - legislativo 13 agosto 2010 n. 141, con l'introduzione della novella di cui all'art. 125 *sexies* TUB, vi ha dato attuazione) non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione stante l'epoca anteriore di stipula del contratto in esame (maggio 2010). Si costituisce [REDACTED] [REDACTED] sostenendo, tra l'altro, la natura inderogabile ed imperativa della norma insuscettibile di deroga pattizia, la legittimazione passiva di [REDACTED] spa, *accipiens* degli importi e perciò solo tenuta alla restituzione del premio assicurativo (anziché la società assicurativa) e, più in generale, l'infondatezza del gravame.

All'udienza del 16 dicembre 2021, il Tribunale si riserva per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

L'appello è infondato, ma con la precisazione in rito di cui di seguito.

In rito, va premesso come siano sottoposte alla procedura di mediazione obbligatoria (il procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale) ex art. 5 decreto - legislativo 4 marzo 2010 n. 28 *"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"* le controversie (*inter alia*) in materia di "contratti bancari", di cui non è fornita una definizione limitandosi tanto il codice civile (artt. 1834 cc e ss) quanto il TUB a dettarne la disciplina applicabile. La nozione può essere, tuttavia, ricavata dalla combinazione di indici e soggettivi e oggettivi costituendo il contratto bancario espressione tipica dell'oggetto sociale dell'impresa bancaria che si sostanzia, come noto, nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nonché ogni altra attività finanziaria oltre che quelle connesse o strumentali che solo la banca può porre in essere in via esclusiva (allorché



esercitate su base professionale) stante la riserva di legge (art. 10 TUB). Nel caso in esame, il contratto di finanziamento è stato posto in essere da un intermediario finanziario (██████████ spa) iscritto nell'Albo generale della Banca d'Italia ex art. 106 TUB che ha agito (spendendo il nome) quale mandatario di (██████████) (██████████) spa (la denominazione "bank" consente, ex se, la qualificazione di quest'ultimo intermediario come bancario, stante la rilevanza penale dell'uso abusivo della denominazione bancaria da parte di soggetti diversi cfr art. 133 TUB) per cui già questa circostanza basterebbe ad imputare la titolarità del rapporto negoziale direttamente a (██████████) spa, quale rappresentato in via diretta (tanto che essa ha agito e/o resistito in giudizio), suscettibile questo, pertanto, di essere annoverato nella categoria dei contratti bancari gravati dalle condizioni di procedibilità. Né si perverrebbe a conclusioni diverse allorché si attribuisca la qualità di parte sostanziale a (██████████) spa, intermediario finanziario (non bancario) iscritto nell'Albo generale della Banca d'Italia ex art. 106 TUB, assimilabile comunque agli altri intermediari bancari, almeno sotto il profilo oggetto di scrutinio, stante l'esercizio di un'attività riservata (concessione di finanziamento) parimenti (qualora esercitata in via professionale verso il pubblico) riservata alle banche e soggetto alla medesima (anche se meno invasiva) vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva esercitata dalla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza nel settore bancario (cfr artt. 108 e ss TUB) tanto che la concreta operatività dei medesimi soggetti si esprime, peraltro, mediante la conclusione di contratti di finanziamento soggetti alla disciplina TUB (credito al consumo) la cui tangibile prova è stata fornita anche nel presente giudizio ove è invocata l'applicazione di una tipica norma settoriale quale quella di cui all'art. 125 *sexies* TUB di guisa che, in presenza degli illustrati fattori sintomatici circa la natura giuridica di codesti finanziari (non bancari), è difficile poi predicarne la loro sottrazione alla comune disciplina bancaria. Per cui, alla stregua di quanto precede, erra il giudice di prime cure *in parte qua* afferma



l'insussistenza dell'obbligo della mediazione obbligatoria trattandosi di una controversia tra privati, sottratta alla disciplina regolamentare bancaria (che, in realtà, si applica), per quanto il vizio motivazionale non possa tradursi nella regressione del giudizio (applicando rigorosamente il requisito della procedibilità della domanda) atteso che il già lungo tempo trascorso dall'introduzione del giudizio di primo grado e la modesta entità economica dell'oggetto del contendere hanno già di fatto reso evanescente il ricorso alla mediazione obbligatoria (svuotandone il contenuto precettivo) come strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie in termini più rapidi e soddisfacenti rispetto alla risposta tipicamente giurisdizionale (stante l'auspicio legislativo di deflazionare la giustizia in presenza di un significativo numero di controversie) rispetto alla cui *ratio*, diversamente argomentando, la remissione del presente giudizio di gravame innanzi il mediatore si porrebbe in rapporto antitetico.

Ciò posto, nel merito della lite, circa il rilievo relativo all'ambito temporale di applicazione (che parte appellante si duole essere stata retroattiva, non essendo in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento oggetto di giudizio risalente al mese di maggio 2010) dell'art. 125 *sexies* TUB (come novellato, in attuazione dell'art. 16 Direttiva EU 2008/48 secondo cui *"il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, dal decreto - legislativo 13 agosto 2010 n. 141 *"Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"*), questa norma, nella sua attuale formulazione, nel prevedere il



diritto del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito di ottenere la restituzione in via proporzionale del costo del credito, recita nel modo che segue *"Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*. Si è per lungo tempo sostenuto (tante che parte appellante lo pone come motivo specifico di gravame) come l'ambito di applicazione del novellato art. 125 *sexies* TUB fosse circoscritto ai costi cd *"recurring"* (rimborsabili), che ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, con esclusione, viceversa, di quelli *"up - front"*, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto di cui ne sanciva la irripetibilità. A fondamento di questa distinzione, si cita una comunicazione Banca d'Italia risalente all'anno 2011 ove si legge invero *che "solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up-front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) é volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso) e gli oneri la cui maturazione é intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)"*, per cui ad essa risale la distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota *"up-front"* e quota *"recurring"*. Tale distinzione è oramai venuta meno a seguito della sentenza 383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019 (cd *"Lexitor"*), unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato UE, la quale, in risposta al quesito sulla riduzione dei costi cui il consumatore può aspirare in caso di estinzione anticipata del finanziamento (se comprensivi o meno dei costi



non dipendenti dalla durata del contratto di credito in questione stante il quesito posto dal giudice del rinvio *"Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione"*), ha definitivamente chiarito l'irrilevanza della distinzione statuendo (in massima) come *"l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore..."* ed argomentando sulla portata omnicomprensiva della nozione di "costo totale del credito" allorché ha affermato come *"Per quanto riguarda la nozione di "costo totale del credito", l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito e' a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione"* conseguendone come, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli *"up front"* e quelli *"recurring"* (così, in maniera condivisibile, Trib. Cuneo 30 settembre 2021 nonché Trib. Savona 15 settembre 2021 che, parimenti, ha sancito come *"In caso di estinzione anticipata da un credito al consumatore, i costi vengono notoriamente distinti tra quelli riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. recurring) e quelli riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula (costi c.d. un*



*front). Tale distinzione, tuttavia, non ha alcun rilievo ai fini della restituzione al cliente nel caso di estinzione anticipata del credito: il consumatore ha infatti diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente. In sostanza il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore medesimo” nonché, in termini analoghi, Trib. Napoli 9 febbraio 2021 e Trib. Mantova 2 febbraio 2021 ed infine Trib. Bologna 7 gennaio 2021 di cui è utile richiamare la massima per sigillare definitivamente il discorso sui costi ripetibili avendo questa corte affermato che “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, va affermato il diritto del consumatore finanziato alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. 'up front', prima esclusi. Ciò sulla base della considerazione che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito si limitasse alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” contra, ma anteriormente all'arresto del giudice europeo, Trib. Napoli 4 dicembre 2018 secondo cui “L'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)”) e ciò per evitare anche manovre fraudolente allorché l'intermediario finanziario riversi sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto (così, Trib. Cassino 2 febbraio 2021). Rimborso omnicomprendente anche del premio assicurativo (come coerentemente statuito da Trib. Torino 23 aprile 2021 facendo*





leva sull'esigenza avvertita anche dal Legislatore europeo di attribuire al consumatore un elevato livello di protezione e strumenti di tutela improntati al principio di effettività, in ordine al quale è da escludersi il difetto di legittimazione passiva (altro motivo di gravame) dell'intermediario finanziario che di fatto lo ha ricevuto, non trovandovi motivo ostativo la previsione degli obblighi restitutori in capo alla società assicurativa in caso di estinzione anticipata circa la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (come sanciti dall'art. 22, comma 15 *quarter*, decreto - legge 18 ottobre 2012 n. 179 "*Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo*") che non incidono sui correlati obblighi in capo all'*accipiens*, quale concreto percettore degli importi, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa che espone anche l'intermediario finanziario (sebbene non abbia goduto del predetto premio) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società assicurativa che in nulla incidono nel presente giudizio e sulla conseguente legittimazione passiva (in termini Trib. Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui "*in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto*"; parimenti, è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125 *sexies* TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib. Savona, 18 novembre 2020, Trib. Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera Inferiore, 12 febbraio 2018). Vero è che la portata dichiarativa ed interpretativa delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (in tal caso della Direttiva UE 2008/48) e di conseguenza retroattiva (ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata) hanno valore vincolante ed efficaci *ultra partes* anche rispetto a situazioni sorte giuridiche anteriormente ma con



esclusione di quelle coperte dal giudicato o esaurite rispetto al momento applicativo della norma così come interpretata: ma per rapporto esaurito deve intendersi quelle situazioni giuridiche consolidate ed intangibili, dove i rapporti tra le parti sono stati definiti anteriormente alla pronuncia per effetto di giudicato, per inoppugnabilità stante l'intervenuta prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti di atti amministrativi e/o atti negoziali rilevanti sul piano sostanziale o processuale, tra i quali non può essere annoverato il rapporto in esame oggetto di contestazione sin dal 2017 (epoca di introduzione del giudizio di merito innanzi il giudice di prime cure) e non esaurito, pertanto, all'epoca della pronuncia per cui il giudice nazionale deve applicarla la regole comunitaria anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Inoltre, è altrettanto vero che il *dictum* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva ad oggetto l'interpretazione dell'art. 16 Direttiva UE 2008/48 alla quale non può riconoscersi l'efficacia immediata tipica delle direttive *self-executing* (così Trib. Napoli 10 marzo 2020 e Trib. Monza 22 novembre 2019) essendo stata trasfusa nell'ordinamento domestico con l'art. 125 *sexies* TUB solo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 (entrato in vigore nel mese di settembre di quell'anno) ovvero, in altri termini, la pronuncia aveva ad oggetto una norma non in vigore all'epoca di stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa (maggio 2010) (cfr Trib. Torino 23 aprile 2021 che ha esaminato il caso di un contratto concluso sotto l'egida dell'art. 125 TUB e l'inapplicabilità delle statuizioni del giudice europeo a tali contratti in quanto pronuncia dichiarativa dell'art. 16 Direttiva 2008/48 non vigente atteso che l'art. 30 della medesima espressamente esclude l'applicazione delle norme in essa contenute ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione e, in termini, più recentemente, Trib. Tivoli 16 febbraio 2022 secondo cui *"In materia di estinzione anticipata dei finanziamenti da parte del consumatore, l'art. 125 sexies TUB, che – nella formulazione vigente sino al 24 luglio 2021 – attribuisce al mutuatario*



*il diritto al rimborso dei costi legati alla durata residua del contratto, non trova applicazione per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 e della relativa disciplina attuativa, dovendosi ritenere applicabile esclusivamente l'art. 125 comma 2 TUB, che assegnava il diritto all'equa riduzione del costo del credito");* ma a detta norma (come si avrà modo di osservare cfr par. *infra*) va attribuito un carattere ricognitivo di regole già esistenti nel sistema di tutele del finanziato – consumatore (e, segnatamente, all'art. 125 TUB e al DM 8 luglio 1992 *ratione temporis* applicabili al caso in esame) con le quale porsi in rapporto di continuità e contiguità (specificandone il contenuto) ed anzi (in termini sostanziali) di specialità, formando un unico corpo normativo, per cui l'efficacia interpretativa della pronuncia resa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare incongruenze applicative di norme avente lo stesso sostanziale tenore, va riconosciuto all'intero impianto di regole stabilite a tutela del diritto del consumatore alla parziale restituzione dei costi del finanziamento in caso di anticipata estinzione del medesimo.

Venendo ai problemi di applicazione intertemporale delle norme (domestiche e di natura comunitaria) e la successione delle stesse nel tempo, all'epoca dei fatti (maggio 2010) non era ancora entrato in vigore l'art. 125 *sexies* TUB nella sua attuale formulazione (*"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*) bensì il precedente vigente art. 125 TUB che, al 2° comma, già sanciva (ma in termini più generici) il diritto all'equa riduzione del credito ammettendo all'epoca, pertanto, il diritto a parziale restituzione del costo del finanziamento, così testualmente disponendo *"Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà*



*di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR") per cui solo dopo la conclusione del contratto in esame (ma prima del suo esaurimento) è, poi, sopravvenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla Direttiva EU 2008/48 (trasposta nell'ordinamento italiano, come anticipato, con il decreto - legislativo 13 agosto 2010 n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" introduttivo del più volte richiamato art. 125 sexies TUB); le norme rilevanti all'epoca dei fatti erano, dunque, costituite unicamente dall'(allora vigente) art. 125 TUB (introdotto nell'ordinamento domestico a seguito della precedente Direttiva EU 87/102 sul credito al consumo) ma non i) dall'art. 16 Direttiva EU 2008/48 la quale, nel disciplinare il regime intertemporale, all'art. 30, disponeva l'inapplicabilità della direttiva medesima ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione ("la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione") ed alla quale non poteva riconoscersi efficacia immediata (*self – executing*, come tale fonte di diritti e/o obblighi), e nemmeno ii) dal decreto - legislativo 13 agosto 2010 n. 14 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" introduttivo dell'art. 125 sexies TUB ed entrato in vigore successivamente (settembre 2010). I problemi di diritto intertemporale sono stati risolti dal giudice di prime cura applicando la novella di cui all'art. 125 sexies TUB ai contratti pregressi ma non ancora esauriti (essendosi il finanziamento estinto solo successivamente) al momento della*



novella individuandone la comune *ratio* (tutela della parte debole del rapporto ed esigenza di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo). Per cui, alla stregua di quanto precede, avrebbe potuto ritenersi, *prima facie*, ai contratti stipulati anteriormente, non applicabile né l'art. 125-*sexies* TUB (introdotta dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", entrato in vigore nel mese di settembre 2010) né la Direttiva EU 2008/48 di guisa che i contratti antecedentemente stipulati – tra cui quello di [REDACTED] [REDACTED] – avrebbero dovuto essere soggetti alla disciplina prevista nella legge 142/92 di trasposizione della Direttiva CEE 87/102, poi trasfusa all'art. 125 TUB che dell'altra norma comunitaria è espressione (cfr Trib. Torino 23 aprile 2021); ne sarebbe stata proficuamente invocabile la pronuncia 383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019 (cd. 'Lexitor') che ha concretizzato il diritto del consumatore a una "riduzione del costo del credito" in caso di rimborso anticipato (sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi") introducendo un elemento di indubbia novità, con armonizzazione, a livello europeo, del contenuto dei diritti del consumatore, atteso che detta importante pronuncia è dichiaratamente interpretativa dell'art. 16 Direttiva EU 2008/48 *ratione temporis* non applicabile ai contratti in esame (sempre cfr Trib. Torino 23 aprile 2021 *cit.*).

Tuttavia, il regime di tutele da rendere disponibile al consumatore non può sintetizzarsi nella lettura (e conseguente applicazione) atomistica delle regole



normative succedutesi (peraltro, a duplice livello nazionale ed europeo) nel tempo senza indagarne la loro complessiva ragione d'essere la cui interpretazione parcellizzata ne tradirebbe lo spirito innovatore che ha animato la nuova disciplina nei rapporti di consumo ispirata ad un maggiore equilibrio di una relazione altrimenti ontologicamente asimmetrica.

Infatti, in senso contrario non può non rilevarsi (come arguito anche dal giudice di prime cure) come il testo attuale dell'art. 125 *sexies* TUB si pone in sostanziale continuità con il precedente art. 125 TUB che sanciva (seppur genericamente, ma in termini analoghi) il diritto all'equa riduzione del credito con parziale restituzione del costo del finanziamento (*"secondo le modalità stabilite dal CICR"*) tanto che la Direttiva 2008/48 (trasposta con l'art. 125 *sexies* TUB) ha più semplicemente concretizzato il predetto diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" (di cui alla Direttiva CEE 87/102, a fondamento dell'art. 125 TUB vecchia formulazione, che la prima ha abrogato,) quella, più articolata, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi" ovvero, in altri termini, il novellato art. 125 *sexies* TUB esprime con maggiore chiarezza il diritto dei consumatori di ottenere il rimborso di tutti i costi del finanziamento di guisa che non può revocarsi in dubbio che entrambe le disposizioni riconoscano il diritto del consumatore, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e/o che matureranno successivamente dal consumatore stante la identità di nozione (sotto un profilo sostanziale e di *ratio legis*) tra *"equa riduzione del credito"* (art. 125 TUB) e *"riduzione del costo totale del credito"* (art. 125 *sexies* TUB). Dunque, all'art. 125 *sexies* TUB ben può attribuirsi valenza ricognitiva della volontà del Legislatore, anche europeo, sempre manifestata anche in precedenza ed in occasione della Direttiva CEE 87/102,



circa il reale contenuto del diritto del consumatore pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Molto probabilmente è possibile anche sostenerne la superfetazione di tale intervento normativo essendo la nozione in esame già *in nuce* contenuta nel TUB e, segnatamente, all'art. 121 ove, nella definizione di "costo totale del credito", già indicava gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. In altri termini ancora, l'analiticità descrittiva del diritto del consumatore costituisce il paradigma con cui dare attuazione e concretezza alla nozione di "*equa riduzione del credito*" a cui il consumatore aveva sempre potuto aspirare sin dalla Direttiva 87/102 sul credito al consumo. Se condiviso quanto illustrato, allora il rapporto tra regole (di matrice nazionale e comunitaria) non può essere che inteso nel senso di una relazione contiguità contenutistica (l'una che specifica il contenuto dell'altra) e di identità (di finalità perseguite) avvinti da un rapporto di specialità (*genus ad speciem*) tanto da costituire un *unicum* normativo tale da destituire di gran parte del proprio rilievo i profili applicativi connessi alla successione delle norme nel tempo.

Sia detto, seppure in via del tutto ancillare, come sia vero che la delibera CICR prevista dall'art. 125 TUB (cui l'applicazione della norma sembra essere subordinata) non è mai stata adottata, ma ciò non costituisce fattore ostativo alla individuazione del criterio regolamentare del caso (come statuito anche da Trib. Nocera Inferiore 11 maggio 2017) atteso che continua(va) ad applicarsi il DM 8 luglio 1992 ("*Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo*") che, all'art. 3, riferiva in termini analoghi circa il regime di diritti del consumatore allorché stabiliva la facoltà all'adempimento anticipato del consumatore e l'obbligo al versamento, oltre che del capitale residuo e degli interessi,



dei residui oneri maturati fino a quel momento ritenendosi che il riferimento agli "oneri maturati fino al momento" dell'estinzione anticipata come oggetto dell'obbligo di pagamento del consumatore (ove ancora non pagati) ma anche limite alla rimborsabilità del pagamento, ribadendo, dunque, il diritto del consumatore alla equa riduzione del costo del credito che avrebbe poi ricevuto una compita regolamentazione solo nel 2010. Inoltre, ed in conclusione sul punto, con riferimento al caso specifico, l'incidenza del dualismo applicativo delle norme in esame (artt. 125 e 125 sexies TUB) perde la sua capacità di impatto (superando ogni profilo testè trattato) anche alla luce della circostanza che il contratto di finanziamento di [REDACTED] [REDACTED] sebbene stipulato anteriormente all'entrata in vigore del novellato art. 125 sexies TUB, come introdotto dal decreto - legislativo 13 agosto 2010 n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", non aveva ancora esaurito i propri effetti al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima norma venendo risolto anticipatamente nel corso del 2014 di modo che non può nemmeno sottovalutarsi l'inosservanza degli intermediari finanziari agli obblighi di adeguamento dei contratti ancora in essere alle modifiche introdotte al Titolo VI TUB, ivi compreso l'art. 125 sexies TUB (cui erano tenuto in virtù dell'art. 3 secondo cui "I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie") con conseguente automatica sostituzione delle clausole contrattuali difformi con la





fattispecie legale sopravvenuta (inderogabile, per quanto *infra*) ex artt. 1339 cc (diversamente, l'efficacia cogente della normativa a tutela del consumatore, senza dubbio attribuita dalla norma transitoria testè citata, risulterebbe gravemente pregiudicata rispetto ai rapporti pregressi ma con efficacia durevole successiva all'introduzione delle nuove regole).

Circa, infine, la validità della clausola negoziale derogatoria di cui all'art. 6 condizioni generali, essa si sostanzia in una rinuncia preventiva ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito.

Della medesima va affermata la nullità, per i motivi di cui *infra*.

Nullità non tanto per effetto di *i)* previsione di cui all'art. 127 TUB *in parte qua* dispone che *"Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente"* che non parrebbe prevedere una generalizzata nullità per ogni clausola contrattuale derogativa delle norme sulla trasparenza bancaria di cui al titolo VI TUB bensì, più modestamente, contenere un richiamo a nullità altrove testualmente previste dal TUB (*"le nullità previste dal presente titolo"*), tra cui non compare l'art. 125 *sexies* TUB, di cui ne precisa solo il carattere relativo per cui, una nullità, almeno quella testuale, per la clausola derogativa dei diritti, sarebbe da escludere, né *ii)* pretesa natura vessatoria della clausola contrattuale stante la riconducibilità della previsione contrattuale alla fattispecie di cui all'art. 36, 2° comma, lett. b) (nullità della rinuncia all'azione del consumatore verso il professionista in caso di inadempimento di questi) decreto - legislativo 6 settembre 2005 n. 206 "Codice del consumo", che sembrerebbe, tuttavia, circoscritto ai diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista (laddove, nel caso in esame, oggetto è il recesso preventivo del consumatore, cui è estraneo ogni profilo



di addebito verso la controparte). Nullità, viceversa, da affermarsi perché clausola avente natura vessatoria ex art. 33 "Codice del consumo", poiché determina, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto, tanto più che tale disposizione non riproduce disposizioni di legge che per contro, come già detto, prevedono un'equa riduzione dei costi (cfr Trib. Torino 23 aprile 2021 predicando la nullità indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausola vessatoria) o, ancora, da rinvenirsi in applicazione del successivo art. 143 "*Irrinunciabilità dei diritti*" (secondo cui "*I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice*") che sancisce l'indisponibilità del diritto (conseguente alla inderogabilità delle norme) posti a tutela del consumatore e, per l'effetto di siffatta natura, la invalidità di ogni atto di disposizione dello stesso *sub specie* di rinuncia. Non appare estraneo al sistema di tutele l'applicazione al consumatore (credito al consumo) di una norma contenuta in altro *corpus* legislativo ("Codice del consumo" anziché il TUB) atteso il collegamento tra i due sistemi normativi sancito dall'art. 43 che opera un rinvio alla disciplina del consumo poi inserita nel TUB. Quest'ultima norma, unitamente altre previsioni di carattere analogo parimenti contenute nel "Codice del consumo" di cui agli artt. 124 "*Clausole di esonero da responsabilità*" (secondo cui "*E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo*") e 135 *sexies* "*Carattere imperativo delle disposizioni*" (per cui "*E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente*"), congiuntamente ad analoghe previsioni indiscutibilmente inderogabili contenute nella legislazione bancaria speciale a tutela del consumatore (es art. 125 *bis* secondo cui "*Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del*



*consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto) contribuiscono a delineare un sistema di regole presidiato da norme cogenti ed indisponibili a tutela del consumatore con la chiara finalità di garantire l'effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno (sì che è possibile circoscrivere la predetta irrinunciabilità almeno alla fase antecedente all'insorgere di tali diritti, rimettendo all'interessato la scelta di disporne successivamente come sancito in maniera condivisibile da Trib. Verona 23 marzo 2010) con la conseguente sanzione della nullità (virtuale, per violazione di norme imperative a presidio dell'ordine pubblico economico a tutela della parità sostanziale dei contraenti cfr art. 3 Cost.) di ogni clausola contrattuale difforme (come ben motivato da Trib. Milano 11 maggio 2021 secondo cui "la clausola del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio che limita la rimborsabilità della commissione rete distributiva non può che ritenersi inefficace, in quanto è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi e i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili: "ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione dei consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB") (contra la non condivisibile -per tutto quanto illustrato - Trib. Piacenza 16 marzo 2020 secondo cui,*



con riguardo a contratti di mutuo estinti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 attuativa della Direttiva 2008/48 non applicabile al caso deciso, ha statuito come *"Nel caso di un contratto di finanziamento stipulato ed estinto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, trova applicazione la precedente formulazione dell'art. 125, secondo comma, TUB. Quindi, la clausola contrattuale che prevede la non rimborsabilita' delle commissioni finanziarie, degli oneri fiscali, delle commissioni di intermediazione, delle spese contrattuali e dei premi assicurativi, in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, non puo' considerarsi nulla, in quanto, all'epoca della vigenza del contratto non vi era alcuna disposizione normativa che vietava patti in deroga alla rimborsabilita' degli oneri in questione"*).

Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto del motivo di rito astrattamente favorevole ad una pronuncia di improcedibilità.

**P.Q.M.**

pronunciando sull'appello proposto, così dispone:

- rigetta l'appello. Spese compensate.

Torre Annunziata, 2 giugno 2022

Il giudice

dott. Amleto Pisapia

